



### Sommario

#### I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

##### RACCOMANDAZIONI

##### **Banca centrale europea**

2020/C 30/01	Raccomandazione della Banca centrale europea del 17 gennaio 2020 sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2020/1) .....	1
--------------	--	---

#### II *Comunicazioni*

##### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

2020/C 30/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9574 — Associated British Foods/Wilmar International/AB Mauri Yihai Kerry China Investment Holding Company) <sup>(1)</sup> .....	4
2020/C 30/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9658 — Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding) <sup>(2)</sup> .....	5

#### IV *Informazioni*

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Consiglio**

2020/C 30/04	Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/120 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/119 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina .....	6
--------------	--	---

2020/C 30/05	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina .....	7
--------------	--	---

**Commissione europea**

2020/C 30/06	Tassi di cambio dell'euro — 28 gennaio 2020 .....	8
--------------	---	---

---

V *Avvisi*

ALTRI ATTI

**Commissione europea**

2020/C 30/07	Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari .....	9
--------------	--	---

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RACCOMANDAZIONI

## BANCA CENTRALE EUROPEA

## RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 gennaio 2020

sulle politiche di distribuzione dei dividendi

(BCE/2020/1]

(2020/C 30/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

è necessario che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e si preparino alla conclusione del periodo transitorio di cui al regolamento (UE) 2017/2935 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, al fine di attenuare un impatto significativo e potenzialmente negativo sul capitale primario di classe 1 della contabilizzazione delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9 in un contesto macroeconomico e finanziario difficile, che mette sotto pressione la redditività degli enti creditizi e, di conseguenza, la loro capacità di costituire la propria base patrimoniale. Inoltre, mentre gli enti creditizi devono finanziare l'economia, una politica di distribuzione dei dividendi conservativa rientra in un'adeguata gestione del rischio e in un solido sistema bancario. Dovrebbe essere applicato il medesimo metodo che era indicato nella Raccomandazione BCE/2019/1 della Banca centrale europea <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

<sup>(6)</sup> Raccomandazione BCE/2019/1 della Banca centrale europea, del 7 gennaio 2019, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 11 dell'11.1.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

## I.

1. Gli enti creditizi dovrebbero adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti, in modo da rispettare, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili e gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (*supervisory review and evaluation process*, SREP).
  - a) Gli enti creditizi sono tenuti a soddisfare in via continuativa i requisiti patrimoniali minimi applicabili («requisiti di primo pilastro»). Essi comprendono un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %, un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 % e un coefficiente di capitale totale dell'8 %, come disposto dall'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
  - b) Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali imposti dalla decisione conseguente allo SREP in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e che vanno al di là dei requisiti di primo pilastro («requisiti di secondo pilastro»).
  - c) Gli enti creditizi sono altresì tenuti a rispettare il requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE
  - d) Gli enti creditizi sono inoltre tenuti a rispettare il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale richiesti, calcolati secondo le norme a regime al termine del periodo transitorio (*fully loaded*) <sup>(7)</sup> entro la data di entrata in vigore a pieno regime. Ciò si riferisce all'applicazione piena dei suddetti coefficienti dopo l'applicazione delle disposizioni transitorie e del requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE. Le disposizioni transitorie sono previste dal titolo XI della direttiva 2013/36/UE e dalla parte dieci del regolamento (UE) n. 575/2013.
  - e) Gli enti creditizi che hanno deciso di applicare le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2395 nel corso del periodo transitorio sono altresì tenuti a soddisfare il coefficiente di capitale primario di classe 1 *fully loaded* entro la fine del periodo transitorio previsto da tale regolamento.

Tali requisiti devono essere soddisfatti a livello consolidato, e se del caso, a livello sub-consolidato, nonché su base individuale, salvo che non sia stata accordata una deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto agli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013,

2. Con riferimento agli enti creditizi che pagheranno dividendi <sup>(8)</sup> nel 2020, in relazione all'esercizio finanziario 2019, la BCE raccomanda quanto segue:
  - a) **Categoria 1:** Gli enti creditizi che i) rispettino i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e ii) abbiano già raggiunto alla data del 31 dicembre 2019 i propri coefficienti *fully loaded* di cui al paragrafo 1, lettera d), o al paragrafo 1, lettera e), a seconda dei casi, dovrebbero distribuire i propri utili netti sotto forma di dividendi in un modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate;
  - b) **Categoria 2:** Gli enti creditizi che rispettino i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), alla data del 31 dicembre 2019, ma che non abbiano raggiunto alla medesima data i propri coefficienti *fully loaded* di cui al paragrafo 1, lettera d), o al paragrafo 1, lettera e), a seconda dei casi, alla data del 31 dicembre 2019, dovrebbero distribuire i propri utili netti sotto forma di dividendi in un modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate. Inoltre, in linea di principio, dovrebbero pagare dividendi solo nella misura in cui sia soddisfatto il paragrafo 1, lettera d), e, come minimo, sia garantito un percorso lineare <sup>(9)</sup> verso il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali *fully loaded* di cui al paragrafo 1, lettera e), e degli esiti dello SREP;
  - c) **Categoria 3:** Gli enti creditizi che non rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), in linea di principio non dovrebbero distribuire alcun dividendo.

<sup>(7)</sup> Tutte le riserve ai livelli previsti dalle norme a regime.

<sup>(8)</sup> Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contante soggetto all'approvazione dell'assemblea generale.

<sup>(9)</sup> In pratica ciò significa che, per il rimanente periodo transitorio, gli enti creditizi dovrebbero in linea di principio trattenere almeno un importo pro rata per anno dello scarto rispetto ai propri coefficienti *fully loaded* di capitale primario di classe 1, di capitale di classe 1 e di capitale totale di cui al paragrafo 1, lettera e).

Gli enti creditizi che non siano in grado conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero contattare immediatamente il rispettivo gruppo di vigilanza congiunto.

Gli enti creditizi di categoria 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 2, lettera a), b) e c), dovrebbero soddisfare anche gli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro. Se un ente creditizio opera o prevede di operare al di sotto degli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro dovrebbe contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto. La BCE esaminerà le ragioni per le quali il livello patrimoniale dell'ente creditizio è diminuito o si prevede diminuisca e prenderà in esame la possibilità di adottare misure adeguate e proporzionate specifiche per l'ente.

Nelle loro politiche di distribuzione dei dividendi e nella gestione del patrimonio, gli enti dovrebbero altresì tenere conto del potenziale impatto sul fabbisogno patrimoniale di future modifiche al quadro contabile, regolamentare e giuridico dell'Unione. In assenza di specifiche informazioni in contrario, ci si attende che i requisiti di secondo pilastro e gli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro futuri utilizzati nella pianificazione patrimoniale siano come minimo allo stesso livello di quelli attuali.

## II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi di cui all'articolo 2, punti 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

## III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti ai punti 7 e 23 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato <sup>(10)</sup>.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 gennaio 2020

*La Presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

---

<sup>(10)</sup> Se la presente raccomandazione è applicata a soggetti vigilati meno significativi e a gruppi vigilati meno significativi che ritengono di non potervi ottemperare considerandosi giuridicamente obbligati a pagare dividendi, questi dovrebbero contattare immediatamente le rispettive autorità nazionali competenti.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9574 — Associated British Foods/Wilmar International/AB Mauri Yihai Kerry China  
Investment Holding Company)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 30/02)

Il 22 gennaio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9574. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.9658 — Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 30/03)

Il 22 gennaio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9658. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione  
2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/120 del Consiglio e dal  
regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/119  
del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano  
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(2020/C 30/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione (PESC) 2020/120 del Consiglio <sup>(2)</sup>, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio <sup>(3)</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/119 del Consiglio <sup>(4)</sup>, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone dovranno essere incluse nell'elenco di persone oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 22I del 28.1.2020, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 22I del 28.1.2020, pag. 1.



**Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(2020/C 30/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificata dalla decisione (PESC) 2020/120 del Consiglio <sup>(3)</sup>, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio <sup>(4)</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/119 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del Segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

[data.protection@consilium.europa.eu](mailto:data.protection@consilium.europa.eu)

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2020/120, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/119.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)).

---

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 221 del 28.1.2020, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

<sup>(5)</sup> OJ L 221 del 28.1.2020, pag. 1.

# COMMISSIONE EUROPEA

## Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

28 gennaio 2020

(2020/C 30/06)

### 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1005	CAD	dollari canadesi	1,4516
JPY	yen giapponesi	120,02	HKD	dollari di Hong Kong	8,5578
DKK	corone danesi	7,4728	NZD	dollari neozelandesi	1,6844
GBP	sterline inglesi	0,84603	SGD	dollari di Singapore	1,4949
SEK	corone svedesi	10,5993	KRW	won sudcoreani	1 297,20
CHF	franchi svizzeri	1,0703	ZAR	rand sudafricani	16,1249
ISK	corone islandesi	137,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6338
NOK	corone norvegesi	10,0758	HRK	kuna croata	7,4410
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 008,07
CZK	corone ceche	25,221	MYR	ringgit malese	4,4972
HUF	fiorini ungheresi	337,18	PHP	peso filippino	55,878
PLN	zloty polacchi	4,2731	RUB	rublo russo	68,9032
RON	leu rumeni	4,7784	THB	baht thailandese	33,945
TRY	lire turche	6,5475	BRL	real brasiliano	4,6196
AUD	dollari australiani	1,6290	MXN	peso messicano	20,7316
			INR	rupia indiana	78,4545

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

(2020/C 30/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Aceite de Jaén»

N. UE: PGI-ES-02322 - 22.9.2017

DOP ( ) IGP (X)

## 1. Denominazione

«Aceite de Jaén»

## 2. Stato membro o paese terzo

Spagna

## 3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

## 3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

## 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'«Aceite de Jaén» è un olio extra vergine d'oliva ottenuto direttamente dal frutto dell'olivo (*Olea europaea* L.) ed esclusivamente mediante processi meccanici da oliveti situati nella zona geografica definita al punto 4 che, al momento del confezionamento, presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche:

Acidità	Massimo 0,5 %
Indice di perossido	Massimo 15 mEq O <sub>2</sub> /kg
K <sub>270</sub>	Massimo 0,18
K <sub>232</sub>	Massimo 2,0

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Cere	Massimo 120 mg/kg
Polifenoli totali	Minimo 300 mg/kg
Tocoferoli totali	Minimo 150 mg/kg

---

Composizione in acidi grassi

---

Acido palmitico	9-13 %
Acido oleico	> 75 %
Acido linoleico	≤ 6 %

---

Caratteristiche organolettiche

---

Mediana del fruttato	Superiore a 3
Mediana dell'amaro	3 – 6,5
Mediana del piccante	3 – 6,5
Mediana dei difetti	Uguale a 0

- Aroma: aroma percettibile di olive fresche e sane, con sentori di ortaggi e altri vegetali come foglie verdi o erbe, abbinati a note spiccatamente fruttate di intensità variabile, da moderata a molto pronunciata (mediana del fruttato su una scala lineare continua superiore a 3);
- Sapore: sapore pulito e fragrante di olive fresche e sane, con note amare e piccanti della seguente intensità:
  - Amaro: moderatamente o chiaramente percettibile (mediana su una scala lineare continua tra 3 e 6,5);
  - Piccante: moderatamente o chiaramente percettibile (mediana su una scala lineare continua tra 3 e 6,5).

In sintesi, le caratteristiche organolettiche degli oli tutelati dalla denominazione «Aceite de Jaén» sono definite da aromi di olive fresche, pulite e sane raccolte prima del 31 dicembre, quando gli attributi dell'amaro e del piccante sono molto pronunciati.

### 3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L'«Aceite de Jaén» deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo, coltivate singolarmente o congiuntamente, in oliveti situati nella zona geografica definita al punto 4:

Varietà principale: Picual, varietà autoctona che rappresenta oltre il 90 % degli olivi coltivati nella zona geografica.

Varietà secondarie. Varietà autoctone: Manzanilla de Jaén, Royal de Cazorla e Carrasqueño de Alcaudete. Varietà non autoctone: Hojiblanca, Arbequina e Picudo.

L'«Aceite de Jaén» è l'olio extra vergine d'oliva ottenuto da olive delle suddette varietà, raccolte prima del 31 dicembre, a condizione che almeno l'85 % dell'olio provenga da varietà autoctone.

In ogni caso, gli oli devono presentare le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche di cui al punto 3.2.

### 3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La coltivazione delle olive e la produzione dell'olio avvengono all'interno della zona geografica descritta al punto 4.

### 3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

—

### 3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le etichette riportano necessariamente la dicitura «Indicación Geográfica Protegida «Aceite de Jaén», stampata in maniera ben visibile in caratteri chiari e indelebili, nonché il logo specifico dell'IGP e il logo dell'Unione europea, assieme alle indicazioni e alle informazioni richieste dalla normativa vigente.

I recipienti in cui viene commercializzato l'olio «Aceite de Jaén» sono muniti di una controetichetta numerata e non riutilizzabile a garanzia della conformità e dell'origine. Le controetichette sono verificate e rilasciate dal Consejo Regulador, l'organismo di gestione dell'indicazione geografica protetta, cui non è consentito adottare misure relative all'uso di tali controetichette che possano in qualche modo discriminare gli operatori che rispettano il disciplinare.

## 4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica delimitata copre l'intera provincia di Jaén, situata nella penisola iberica sudorientale.

## 5. Legame con la zona geografica

Il legame tra il prodotto e la zona geografica si basa sulla reputazione della denominazione «Aceite de Jaén», che da un lato è la conseguenza del valore materiale del prodotto (le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche descritte al punto 3.2), a sua volta derivante dalla combinazione delle varietà di olive, della posizione geografica e delle condizioni pedoclimatiche, ma è dovuta anche alla percezione del suo valore immateriale, che si basa sulla storia degli oliveti e dell'olio di Jaén nel corso dei secoli.

Grazie alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche descritte al punto 3.2, l'«Aceite de Jaén» gode di un'ottima reputazione sia sul mercato nazionale che internazionale, diventando un elemento indispensabile nella gastronomia di molti territori. Secondo un'indagine condotta nel 2002 dalla società Global Investigación & Marketing in occasione della Conferenza andalusa sulle denominazioni d'origine, condotta su un campione di 539 persone in cinque capoluoghi di provincia della Spagna (Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Saragozza) con un livello di confidenza del 95 %, quando è stato chiesto agli intervistati di indicare le denominazioni d'origine a loro familiari, è emerso che l'«Aceite de Jaén», pur non essendo un marchio di qualità ufficialmente riconosciuto, era la quinta denominazione d'origine spagnola più conosciuta dai consumatori e la prima tra tutte le denominazioni d'origine andalusa. Anche l'Osservatorio Permanente sull'olio d'oliva, gestito dall'Associazione spagnola dei comuni dell'olivo, ha condotto nel 2009 un'indagine telefonica in tutte le province della Spagna. Alla domanda: «In quale provincia spagnola si produce l'olio d'oliva di qualità migliore», oltre il 63 % degli intervistati ha risposto «Jaén».

Nella provincia di Jaén, gli oliveti coprono una superficie di 582 427 ettari (l'89,75 % della superficie coltivata) suddivisa in oltre 100 000 aziende, di cui il 76 % di dimensioni inferiori a 5 ettari. L'olivicultura non rappresenta solo una fonte di reddito per la maggior parte delle famiglie di Jaén, ma anche parte del loro patrimonio socio-culturale. La produzione olivicola e olearia è presente in tutti i 97 comuni della provincia. L'olivo è coltivato in ognuno di essi e tutti, tranne tre, hanno almeno un frantoio. Ciò dimostra che l'intera provincia di Jaén è direttamente collegata e coinvolta nella produzione del prodotto.

Il paesaggio di Jaén, dominato dagli olivi, è il risultato dell'antica interazione tra la geomorfologia della provincia e i tentativi dei suoi abitanti di sfruttare il territorio, aiutati dall'ambiente fisico. Il particolare rilievo della provincia fa sì che l'area coltivata sia situata tra Marmolejo (altitudine 250 m) e Noalejo (1 000 m).

I terreni olivicoli della provincia di Jaén sono chiaramente simili ai terreni inceptisol (USDA) o cambisol e regosol (FAO), tutti caratterizzati da un elevato contenuto di carbonato di calcio e quindi da un pH elevato compreso tra 6 e 8.

Inoltre, essendo situata nel cuore dell'area mediterranea, la provincia offre condizioni climatiche e termiche ideali e regimi pluviometrici per lo più ottimali per la coltivazione dell'olivo (Csa nella classificazione dei climi di Köppen). Le temperature medie annue sono comprese tra 14,5 °C e 17 °C. Le temperature medie massime in estate superano i 30 °C (circa 35 °C in luglio e agosto) e le temperature medie minime nei mesi invernali si aggirano intorno ai 2° o 3 °C. L'escursione termica media registrata è di 13 °C. Le precipitazioni medie annue sono comprese tra 410 mm e 620 mm, pur con le notevoli variazioni da un anno all'altro tipiche del clima mediterraneo. Negli ultimi 20 anni, le precipitazioni sono state modeste (circa 475 mm all'anno), più abbondanti in autunno che in inverno e in primavera, e molto scarse nei mesi estivi (meno del 10 % delle precipitazioni annuali totali). In breve, le estati sono molto secche e con scarse precipitazioni, con temperature massime molto elevate, un elevato livello di soleggiamento e un'umidità relativa minima inferiore al 20 %.

L'ambiente tipico della zona di produzione dell'«Aceite de Jaén» e, in particolare, l'altitudine, i terreni calcarei con elevati livelli di composti carbonatici e il clima (le temperature elevate e le precipitazioni quasi nulle in estate e l'andamento annuale delle precipitazioni) consentono di collegare le caratteristiche descritte al punto 3.2 all'ambiente geografico. Queste condizioni fanno sì che le olive coltivate senza irrigazione subiscano uno stress idrico, dando vita a oli con una maggiore concentrazione di polifenoli, tocoferoli e acido oleico, con valori molto spiccati per gli attributi sensoriali dell'amaro, del piccante e del fruttato. Anche negli oliveti irrigui, dove i livelli di stress vengono mantenuti a causa di un'irrigazione insufficiente, gli oli presentano livelli di polifenoli medio-alti, oltre a una maggiore stabilità e intensità del fruttato, dell'amaro e del piccante rispetto a quelli ottenuti con l'irrigazione intensiva [Salas et al, «Influencia del riego sobre la composición y características organolépticas del aceite de oliva» (L'influenza dell'irrigazione sulla composizione e sulle caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva) *Grasas y Aceites*, vol. 48, Fasc. 2, 1997, pagg. 74 e 82].

La maturazione del frutto dipende in larga misura dalle condizioni climatiche, dai rilievi e dalla loro influenza sulle varietà di cui al punto 3.3. Il periodo di raccolta, sia per la varietà principale che per le altre, inizia a ottobre per gli oli «verdi» o «precoci» e termina a fine dicembre, quando vengono raccolte le olive più mature. È proprio questo periodo di raccolta a garantire la presenza di olive sane e di qualità, nonché la composizione e le caratteristiche sensoriali uniche dell'«Aceite de Jaén», come definito al punto 3.2.

Nel corso della storia, la parola «Jaén» è stata percepita sia dal mercato che dai consumatori come sinonimo di olio d'oliva di buona qualità. Nella letteratura storica e archeologica si trovano numerosi riferimenti alla presenza e all'importanza dell'olivo e del suo olio nella provincia di Jaén in epoca romana, nonché alla domanda di olio di Jaén a Roma. Si veda, ad esempio, l'articolo di P. Berni Millet (2015) «Viaje en el tiempo por la producción y el comercio del aceite bético con la iconografía romana» (Un viaggio nel tempo che ripercorre la produzione e il commercio dell'olio andaluso nell'iconografia romana), apparso nella rivista della Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH) alle pagine 49-62, che cita esplicitamente l'olio proveniente dalla regione di Cástulo (Linares, Jaén) e l'enorme complesso industriale oleario di Marroquíes Bajos nella città di Jaén, inaugurato all'epoca di Augusto e costituito da un complesso «monumentale» per la produzione di olio d'oliva con sei enormi frantoi disposti uno a fianco all'altro. L'articolo menziona inoltre il ritrovamento di anfore sul monte Testaccio con iscrizioni in corsivo riconducibili al distretto fiscale di Cástulo (CIL XV 4137). E in questa antica città è stata rinvenuta anche una particolare epigrafe incisa nella pietra su cui si legge la scritta «RESCRIPTUM SACRUM DE RE OLEARIA», che costituiva il titolo di un rescritto imperiale in materia di olio attribuito ad Adriano.

Nel 1849 la regina Isabella II ordinò la pubblicazione di una circolare del ministero del Commercio, dell'istruzione e dei lavori pubblici in cui si elencavano i pesi e le misure più comunemente utilizzati nel commercio in Spagna, tra cui due contenitori di stagno, il «MEDIA ARROBA DE ACEITE DE JAÉN» e il «MEDIA LIBRA DE ACEITE DE JAÉN» (Museo del Centro spagnolo di metrologia di Tres Cantos-Madrid).

La reputazione di Jaén nel settore oleario è confermata dai numerosi riconoscimenti attribuiti all'olio extra vergine di oliva prodotto nella provincia.

Un'ulteriore prova della sua reputazione risiede nel fatto che la restrizione relativa ai marchi geografici contenuta nella normativa UE sulla commercializzazione degli oli d'oliva non ha impedito che taluni produttori si arrischino ad utilizzare e registrare il toponimo «Jaén» nei loro marchi. Consultando gli archivi dell'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi (OEPM), dell'Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO) e dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) emerge che questo toponimo è stato inserito in un totale di 68 marchi distintivi. Si vedano poi le procedure di sanzionamento avviate dal governo regionale dell'Andalusia nei confronti delle imprese di confezionamento dell'olio d'oliva per inosservanza della legislazione europea a causa dell'inserimento illegale del toponimo «Jaén» sulle loro etichette.

Le seguenti citazioni testimoniano come la denominazione sia utilizzata nel linguaggio popolare e per scopi commerciali e sia sempre associata a un prodotto prestigioso e di alta qualità:

- 1) Un articolo apparso sul quotidiano *La Vanguardia* di Barcellona il 9 agosto 1938, in cui si descrive il modo in cui le ricchezze spagnole sono state impegnate per coprire i costi della guerra civile spagnola: «[...]La valuta preponderante è il materiale bellico tedesco. Quasiasi ricchezza spagnola che non sia già stata distribuita e ceduta è stata promessa: olio d'oliva di Jaén, arance di Valencia[...]».
- 2) Un servizio tratto dalla pagina 6 del quotidiano *La Vanguardia* di Barcellona del 14 giugno 1970 in occasione di una visita del presidente francese de Gaulle in Spagna, con sosta a Jaén: «[...]Poco prima della sua partenza, il presidente francese ha mostrato interesse per l'«Aceite de Jaén», così il suo entourage ha contattato l'Unione territoriale delle cooperative di campagna per avere due lattine di olio d'oliva puro[...]»
- 3) Un'intervista sul quotidiano *El País* del 5 novembre 2014 a Lucio Blázquez, fondatore e proprietario di «Casa Lucio», uno dei ristoranti più tradizionali e prestigiosi di Madrid, in cui rivela il segreto che si cela dietro l'emblematico piatto «huevos rotos» (uova rotte) del locale: «Fuoco di carbone, buone padelle e le materie prime: patate della Galizia, uova di un'azienda agricola di Ávila e olio di Jaén ».

- 4) Un articolo apparso sul quotidiano digitale *Prnoticias* del 14 settembre 2016 relativo a una piattaforma di vendita internazionale in cui il vicepresidente per l'Europa spiega che contiene «oltre 500 riferimenti di prodotti, dal prosciutto iberico all'olio di Jaén».
- 5) Una recensione dell'edizione di Siviglia del quotidiano *ABC* del 30 novembre 2007, in cui si legge: «Ieri sera, la "Casa de Jaén" di Siviglia si è fatta portabandiera del famoso olio di oliva vergine di Jaén, che i presenti hanno potuto degustare e assaporare [...] Non c'è bisogno di indagini per confermarlo. Ci troviamo davanti a "oro liquido". Nessuno mette in dubbio che l'olio di Jaén sia in cima alla classifica dei migliori oli del mondo[...]»
- 6) Camilo José Cela, premio Nobel per la letteratura, cita l'olio di Jaén nel suo libro *La cruz de San Andrés* (La croce di Sant'Andrea). «[...] avevano portato olio da Jaén e grano da Palencia e Valladolid e lei si guadagnava da vivere distribuendoli tra gli acquirenti[...]»
- 7) Almudena Grandes, vincitrice del premio nazionale spagnolo per la narrativa, cita l'olio di Jaén nel suo libro *Inés y la alegría* (Inés e l'allegria): «[...] la dispensa di Casa Inés conteneva novanta litri dello straordinario olio d'oliva prodotto nelle montagne a sud di Jaén».
- 8) L'articolo intitolato «L'olio d'oliva di Jaén è uno dei prodotti più rinomati dell'Andalusia e di tutta la Spagna », pubblicato il 12 dicembre 2016 sul portale web di affitti turistici *Ruralidays.com*.

#### **Riferimento alla pubblicazione del disciplinare**

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

[http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Pliego\\_Aceite\\_Jaen.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Pliego_Aceite_Jaen.pdf)

oppure accedendo direttamente alla pagina iniziale del sito web della Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía (<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html>), seguendo il percorso:

Areas de actividad («Aree di attività») quindi Industrias y Cadena Agroalimentaria («Settori agroalimentari») quindi Calidad («Qualità») quindi Denominaciones de Calidad («Denominazioni di qualità») e infine Aceite de Oliva Virgen Extra («Olio extra vergine d'oliva»).

---





ISSN 1977-0936 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2431 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**